

TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di concordato minore presentata da [REDACTED] in data 18.7.25, come integrata in data 14.11.25 e in data 2.12.25 (a seguito dei rilievi del Giudice con provvedimenti in data 2.9.25 e 24.11.25);

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi avv. Camilla Cusumano in data 19.6.25, come integrata in data 14.11.25 e in data 2.12.25;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Zevio (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto:

- che la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero la ricorrente in passato è stata socia accomandataria della [REDACTED]
[REDACTED]

Sia la società che (per ripercussione) la socia [REDACTED] sono state già dichiarate fallite dal Tribunale di Verona con sentenza in data 22.4.93 (fallimento n. 6670/93) e le procedure fallimentari sono state dichiarate chiuse con decreto in data 6.4.2005, con soddisfazione solo parziale dei creditori.

Come appurato dal gestore della crisi l'attuale indebitamento della ricorrente è costituito *in toto* da debiti non soddisfatti all'esito delle procedure fallimentari di cui sopra.

La [REDACTED] è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.11.09, sicché la [REDACTED] non potrebbe essere astrattamente sottoposta a nuova procedura di liquidazione giudiziale per ripercussione in qualità di socia illimitatamente responsabile di tale società.

La [REDACTED] attualmente è lavoratrice dipendente e, pertanto, non svolgendo attività di impresa non può essere sottoposta in proprio a liquidazione giudiziale;

- che, stante la natura dei debiti (come detto relativi alla società di cui la ricorrente era socia illimitatamente responsabile), alla [REDACTED] non può essere attribuita la qualità di consumatrice, sicché anche sotto questo profilo le è consentito l'accesso al concordato minore;

- che nella fattispecie non possa venire neppure in rilievo la preclusione all'accesso al concordato minore prevista dall'art. 33, c. 4 CCII, anche aderendo alla tesi secondo cui la norma deve trovare applicazione anche all'imprenditore minore persona fisica (oltre che a quello costituito in forma di organizzazione collettiva e, in particolare, di società).

Ciò per l'assorbente ragione che l'attività di impresa a cui si riferiscono i debiti da ristrutturare era riferibile alla società [REDACTED] e non anche alla socia accomandataria personalmente. Rispetto a quest'ultima, quindi, la suddetta norma non può trovare applicazione (Corte appello Milano 12.11.24; Trib. Avellino 7.11.24, Trib. Cagliari 21.9.23).

- che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI, la ricorrente è astrattamente legittimata a proporre il concordato minore. In particolare, non potendo prospettarsi una prosecuzione di attività di impresa o professionale (posto che la [REDACTED] è semplice lavoratrice dipendente e quindi non svolge le suddette attività), la proposta concordataria deve essere concretamente e necessariamente formulata ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI, ossia prevedendo un apporto di vera e propria finanza esterna neutra sotto il profilo patrimoniale e senza diritto a restituzione, che incrementi in misura apprezzabile l'attivo che sarebbe disponibile per i creditori.

A tal proposito, nonostante la norma faccia testualmente riferimento all'attivo disponibile *"al momento della presentazione delle domanda"*, deve ritenersi che sia in realtà da considerare l'attivo che potrebbe essere tratto nell'alternativo scenario della liquidazione controllata, tenendo quindi conto non solo dei beni già presenti nel patrimonio al momento della domanda, ma anche di quelli senz'altro destinati ad essere acquisiti durante la pendenza della procedura liquidatoria.

L'ammissibilità del concordato pur in assenza di prosecuzione dell'attività di impresa o professionale, infatti, può giustificarsi proprio in ragione della maggior soddisfazione che il debitore – grazie all'apporto di finanza esterna – riesce a far conseguire ai propri creditori.

E, se questa è la *ratio* della disposizione, è evidente che lo scenario di raffronto non può che essere quello alternativo della liquidazione controllata e, in particolare, l'attivo che verrebbe acquisito in tale procedura.

Di conseguenza, oltre ai beni mobili, immobili o crediti già presenti al momento della presentazione della domanda, devono considerarsi anche tutte le utilità che verrebbero senz'altro acquisite in caso di apertura della liquidazione controllata ed è rispetto a tale complessivo attivo (sul quale i creditori potrebbero soddisfarsi in caso di liquidazione controllata) che la proposta concordataria – grazie all'apporto della finanza esterna – dovrà far conseguire ai creditori una provvista sensibilmente (in misura apprezzabile) superiore.

Dovranno quindi essere considerate anche le quote di reddito che, per il periodo triennale di durata minima della procedura, verrebbero incamerate in caso di liquidazione controllata, trattandosi di crediti futuri destinati a maturare in forza dell'attività lavorativa dipendente già in essere al momento della presentazione della domanda.

Ebbene nel caso di specie - come appurato dal gestore della crisi – nell'alternativo scenario della liquidazione controllata verrebbe conseguito un attivo di euro 17.192,54 (euro 2.930,42 quale saldo attivo del conto corrente al momento della domanda ed euro 14.262,12 per quote di reddito – al netto del mantenimento – ritraibili per il periodo di durata triennale della procedura) mentre,

grazie all'apporto di finanza esterna di euro 16.000,00 messo a disposizione dal marito della ricorrente, con la proposta concordataria verrà messa a disposizione dei creditori una maggior provvista complessiva di euro 24.930,42 (oltre alla finanza esterna, euro 2.930,42 quale giacenza di conto corrente e quote di reddito per sei mesi per complessivi euro 6.000,00), quindi un importo sensibilmente superiore;

- che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come documentato ed accertato dal gestore della crisi, la ricorrente è gravata da residui debiti della [REDACTED] (di cui deve rispondere quale socia illimitatamente responsabile) per euro 232.332,71 (di cui euro 99.588,25 verso l'INPS ed euro 132.744,46 verso [REDACTED]) e, oltre a non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati, è percettrice solo di un reddito da lavoro dipendente (calcolato suddividendo il reddito netto per 12 mesi) di euro 2.300,00 circa mensili che, secondo le verifiche effettuate dal gestore della crisi, deve destinare per circa euro 1.950,00 mensili al mantenimento proprio o familiare, residuando quindi somme residue astrattamente disponibili per la soddisfazione dei creditori pari solo al modesto importo di euro 400,00 mensili circa. E' perciò del tutto evidente che la ricorrente non disponga di entrate correnti e di beni prontamente liquidabili tali da consentirle di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento (*sub specie* di vera e propria insolvenza, non essendo evidentemente in grado di far fronte all'ingente debito sopra evidenziato, tutto già scaduto);

rilevato che:

- la ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCII;
- la relazione del gestore della crisi avv. Camilla Cusumano contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCII;
- la proposta prevede il pagamento solo parziale dell'unico creditore privilegiato INPS e, tuttavia, ai sensi dell'art. 75, c. 2 CCII il gestore della crisi ha verificato che la proposta medesima è in grado di assicurare a tale creditore un pagamento per importo non inferiore a quanto potrebbero ottenere nell'alternativo scenario della liquidazione controllata;
- la proposta prevede il pagamento della parte capiente (euro 16.333,09) del credito dell'INPS assistito da privilegio ex art. 2751bis n. 1 cc entro il periodo massimo di moratoria di 6 mesi dall'omologa, come prescritto dall'art. 86, ultima parte CCII, (applicabile al concordato minore in forza del richiamo di cui all'art. 74/4 CCII);
- la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCII, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCII (tale nomina non è stata chiesta dalla ricorrente; non si tratta di concordato minore in continuità; nonostante sia stata chiesta e verrà quindi disposta la sospensione generalizzata delle procedure cautelari ed esecutive individuali, non appare sussistere un pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario);

ritenuto opportuno precisare che, poiché ne è prevista la soddisfazione solo parziale, i creditori dovranno essere ammessi al voto per importo corrispondente all'intero ammontare del loro credito nominale e, quindi, l'INPS per euro 99.588,25 e Fino 2 srl per euro 132.744,46;

visto l'art.78 CCII

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di [REDACTED]

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore depositata il 18.7.25 (unitamente alle integrazioni depositate il 17.11.25 e il 2.12.25, nonché alla relazione del gestore della crisi del 19.6.25 e alle integrazioni del 14.11.25 e del 2.12.25) e del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi avv. Camilla Cusumano **entro il 22.12.2025**. L'avv. Cusumano indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **termine sino al 22.1.26** per fare pervenire al gestore della crisi avv. Cusumano, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente:

- in assenza di contestazioni da parte dei creditori, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute (comprovando anche la comunicazione della proposta e della relazione del gestore ai creditori, entro il termine sopra assegnato);
- in caso di contestazioni da parte dei creditori il gestore della crisi: a) le trasmetta immediatamente al debitore assegnandogli un **termine di 7 giorni** per memoria di replica; b) prenda quindi argomentata posizione sulle osservazioni nella propria relazione e trasmetta tutto (prova della notifica ai creditori; dichiarazioni di voto; osservazioni; memoria del debitore; relazione del Commissario sul voto e sulle osservazioni) al Giudice per i provvedimenti di competenza.

DISPONE

- che il gestore della crisi invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail **fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it**);

- che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal gestore della crisi la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo **pubblicazione.sentenze@giustizia.it** e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di un anno;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi avv. Cusumano e all’OCC.

Verona, 2.12.2025

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca